

# ***PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI PIANO REGIONALE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE***

REGIONE TOSCANA



**GIUNTA  
REGIONALE**



**CONFORMAZIONE ALLA DISCIPLINA DEL PIT-PPR**

Marzo 2023

Ai fini della verifica di conformità del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - piano regionale dell'economia circolare (Prec) al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (Pit-Ppr) è doveroso precisare che il Prec non contiene previsioni localizzative puntuali ma, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, si occupa della gestione dei rifiuti e delle misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché della valutazione del modo in cui contribuire all'attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 177 del citato decreto legislativo. Il predetto articolo 177 prescrive che i rifiuti debbano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Il Piano contiene, altresì, criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; i predetti criteri fanno esplicitamente "... salve le disposizioni contenute nel Pit e negli altri Piani regionali di settore", e rappresentano ulteriori elementi di salvaguardia e/o approfondimento dei valori ambientali, paesaggistici e sanitari dei territori nei quali potrebbero volersi insediare futuri impianti di trattamento dei rifiuti.

Nel capitolo 18 della Relazione piano regionale di gestione dei rifiuti relativa all'individuazione dei criteri localizzativi si chiarisce, inoltre, che, *"... nell'ambito della progettazione e nei procedimenti di valutazione e autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti e/o di modifica degli impianti esistenti, non è sufficiente attestare la coerenza con i presenti criteri localizzativi, ma deve essere verificato il rispetto di quanto contenuto nel Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana e in particolare nella Disciplina del Piano, nella Disciplina dei beni paesaggistici e nelle singole schede d'ambito, alle quali si rimanda al fine di garantire la tutela del patrimonio paesaggistico della Toscana che, oltre a costituire un forte elemento identitario, rappresenta un indiscusso fattore di crescita economica, culturale e sociale"*.

Al fine di conformare il Prec al Pit-Ppr è stata effettuata una disamina dei contenuti del Pit-Ppr (in particolare con Disciplina di Piano del Pit-Ppr, con la Disciplina dei beni paesaggistici e con il contenuto delle schede relative ai 20 Ambiti di paesaggio individuati dall'articolo 13 della Disciplina di Piano) ed è stata operata una la verifica di conformità del Prec al contenuto della predetta documentazione.

Nella tabella seguente sono riportati, nella prima colonna i criteri localizzativi, le indicazioni preferenziali per la localizzazione e la progettazione di impianti di trattamento dei rifiuti nonché gli obiettivi generali che il Prec persegue, nella seconda colonna sono riportati gli articoli della Disciplina del Pit e della Disciplina dei beni paesaggistici nonché il rimando alla disciplina d'uso delle schede d'ambito paesaggistico rispetto ai quali il Prec si allinea; il tutto fermo restando che, come esplicitato nei documenti del Prec, sono fatte salve tutte le norme del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con delibera di Consiglio regionale n. 37 del 27/3/2015.

NORME/OBIETTIVI DI PIANO	DISCIPLINA DEL PIT-PPR
<b>criteri escludenti:</b>  - aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004 - riserve regionali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale o istituite ai	articoli 7 - 15 - 16 della disciplina di Piano articoli 4 -11 disciplina dei beni paesaggistici

<p>sensi della legge regionale 30/2015 in attuazione della legge 394/1991</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zone di protezione speciale (Zps) di cui al decreto ministeriale 17/10/2007 e alla legge regionale 30/2015</li> <li>- aree Zsc di cui alla legge regionale 30/2015</li> <li>- aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all'articolo 94, del decreto legislativo 152/2006 e relativi atti regionali di attuazione.</li> <li>- aree interne al limite delle zone di rispetto della risorsa di acque minerali, di sorgente e termali di cui al comma 1 articolo 3 legge regionale 38/2004, così come definite dalla legge regionale 38/2004, articolo 18, comma 1 lettera a). In assenza di individuazione, tali zone hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione di tale risorsa</li> <li>- aree soggette a bonifica ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 152/2006, per le quali non sia conclusa la procedura di analisi del rischio sito specifica e, ove necessario, non sia stato già approvato il progetto di bonifica. Non sono ricomprese nel presente criterio escludente le aree, soggette a bonifica ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 152/2006, nelle quali, ai sensi della normativa nazionale e regionale che disciplina la bonifica dei siti contaminati, è consentito la realizzazione di impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti</li> <li>- aree individuate negli strumenti di pianificazione comunali con le seguenti destinazioni urbanistiche o destinazioni a queste assimilabili: <ul style="list-style-type: none"> <li>- centri e nuclei storici;</li> <li>- ambiti residenziali consolidati;</li> <li>- ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale</li> </ul> </li> </ul> <p><b>La presenza o meno di aree con le predette destinazioni deve essere attestata dal Comune competente</b></p> <p><u>discariche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (solo per i nuovi impianti e con l'esclusione delle attività di smaltimento rifiuti nell'ambito di un progetto di ripristino di area di cava).</li> <li>- aree sismiche inserite nella zona 1 - 2 a massima pericolosità sismica e/o aree interessate da faglie attive, da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, come individuate dagli atti nazionali e regionali</li> </ul>	<p><u>Articolo 10 - Disposizioni per i centri e i nuclei storici - (Disciplina del Pit)</u></p> <p>1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutelano e valorizzano l'identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici e ne disciplinano a tal fine le trasformazioni;</li> </ul>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- aree di massima pericolosità di alluvione così come identificate nella pianificazione vigente</li> <li>- aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico</li> <li>- aree ubicate a una distanza minima inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 metri per le discariche di inerti/di non pericolosi</li> <li>- 2000 metri per le discariche di pericolosi</li> </ul> dall'insediamento residenziale o dall'area dove vengono svolte le funzioni sensibili più prossima all'impianto di discarica</li> </ul> <p><u>stoccaggio veicoli fuori uso</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'articoli 136 e 142 del decreto legislativo 42/2004</li> </ul>	
<p><b>indicazioni preferenziali per la localizzazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva</li> <li>- aree industriali/artigianali dismesse o in via di dismissione</li> <li>- preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e facilità di utilizzo della stessa senza rischio di fenomeni di congestione</li> <li>- vicinanza ad altri impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti connessi all'attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio</li> <li>- preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse</li> <li>- presenza di barriere fisiche tra le aree individuate e eventuali centri residenziali o ricettori sensibili</li> </ul> <p><b>indirizzi alla progettazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porre particolare attenzione all'inserimento nel contesto paesaggistico e alle caratteristiche morfologiche dell'intorno territoriale;</li> <li>- in caso di ubicazione in ambiti fortemente caratterizzati per il valore storico, paesaggistico, ambientale e testimoniale, prevedere idonee misure atte a schermare gli elementi dissonanti, minimizzare l'impatto e migliorare l'inserimento con il contesto territoriale</li> <li>- per gli impianti che necessitano di depositi a cielo aperto non localizzati in aree destinate ad attività produttive, devono essere previste misure atte a minimizzare l'impatto visivo</li> </ul>	<p><u>Articolo 28 - La presenza industriale in Toscana (Disciplina del Pit)</u></p> <p><u>disciplina d'uso Schede d'ambito di paesaggio</u>  <u>Articolo 28 - La presenza industriale in Toscana (Disciplina del Pit)</u></p> <p><u>disciplina d'uso Schede d'ambito di paesaggio</u>  <u>Articolo 28 - La presenza industriale in Toscana (Disciplina del Pit)</u></p> <p><u>disciplina d'uso Schede d'ambito di paesaggio</u></p>
<p><b>obiettivi:</b></p>	
<p>Riduzione della produzione di rifiuti</p>	<p>articoli 24 - 28 - 31 della disciplina di Piano</p>
<p>Massimizzazione di riciclo e recupero</p>	<p>articoli 24 - 28 - 31 della disciplina di Piano</p>

La chiusura del ciclo gestionale: Recupero di materia / Recupero di energia	articoli 24 - 28 - 31 della disciplina di Piano
Ottimizzazione gestionale	articoli 24 - 28 - 31 della disciplina di Piano
Riduzione dello smaltimento finale	articoli 24 - 28 - 31 della disciplina di Piano
Prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali	
Ottimizzazione della gestione dei procedimenti di bonifica	
Promozione delle migliori tecniche disponibili di risanamento dei Siti contaminati	
Gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica	
Implementazione di una strategia per la gestione dell'inquinamento diffuso	
Recupero ambientale e riqualificazione dei brownfields	
Promozione per un'informazione/comunicazione trasparente in materia di bonifica	

Alla luce di quanto sopra riportato e della disamina effettuata, è possibile dichiarare la conformità del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - piano regionale dell'economia circolare al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana.